

STATUTO DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"Azienda per i servizi alla persona Gian Luigi Panzeri - S.r.l."

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA – DOMICILIO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1. È costituita la società a responsabilità limitata denominata

"Azienda per i servizi alla persona Gian Luigi Panzeri - S.r.l."

1.2 La società è a totale capitale pubblico ed opera nel rispetto del modello in *house providing* stabilito dall'ordinamento interno e comunitario.

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1 La società ha sede in Mozzate.

2.2 Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dagli amministratori; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

2.3 L'Organo Amministrativo ha inoltre facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, quali succursali, filiali o uffici amministrativi.

ARTICOLO 3 - SCOPO E OGGETTO

3.1 La società è costituita allo scopo di realizzare interventi rivolti alla promozione, al mantenimento, al recupero del pieno benessere e al pieno sviluppo della persona, nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, in attuazione dei principi fondamentali della Costituzione. In particolare, la società ha per oggetto esclusivo, ai sensi dell'art. 4, quarto comma, del D.Lgs. 175/2016:

A. La progettazione e gestione di interventi e servizi di carattere sociale e assistenziale in favore di minori e famiglie, anziani, persone disabili, altri soggetti svantaggiati o a rischio di emarginazione:

- gestione di asili nido;
- tutela minori: presa in carico, a seguito di disposizione dell'autorità giudiziaria, di situazioni di rischio sociale minorile; interventi sostitutivi del nucleo; incontri protetti (Spazio neutro); indagini psico-sociali su mandato della Procura presso il Tribunale per i Minorenni in presenza di processi penali a carico di minori; interventi relativi all'affidamento dei minori; sostegno alla genitorialità; assistenza educativa domiciliare;
- assistenza sociale di base per tutta la cittadinanza e sportello sociale per l'agevolazione all'utenza nell'accesso ai servizi offerti e ai progetti/contributi da parte di altri enti;
- gestione di strutture semiresidenziali o residenziali e analoghi servi (es. SFA) per disabili;
- assistenza domiciliare per anziani e disabili;
- trasporti a carattere sociale per minori, anziani, disabili.

B. La progettazione e gestione di interventi e servizi, inclusi quelli a carattere accessorio, in campo culturale, scolastico, educativo, ricreativo, sportivo a favore della collettività:

- refezione scolastica per le scuole dell'istituto comprensivo di Mozzate e degli enti locali soci;

- pre-scuola e post-scuola presso le scuole dell'Istituto Comprensivo di Mozzate e degli enti locali soci;
- assistenza scolastica individuale su richiesta dei servizi specialistici e degli istituti scolastici;
- attività ricreative ed educative nei periodi di chiusura delle scuole (quali ad esempio ludoscuola, centro ricreativo diurno);
- gestione della biblioteca e di iniziative/laboratori per la promozione alla lettura.

C. La progettazione e gestione di interventi nell'ambito della formazione professionale e dei servizi specifici per il lavoro attraverso la progettazione e/o erogazione di:

- attività informative, orientative e di supporto in materia di lavoro in forza dell'iscrizione all'Albo della Regione Lombardia degli operatori accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro (n. 79 del 13 maggio 2008) e al protocollo d'intesa con la Provincia di Como (10 settembre 2008, rinnovato il 23 dicembre 2013);
- erogazione dei servizi al lavoro nell'ambito del Sistema Dote di Regione Lombardia (quali, ad esempio: Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani) e dei Fondi sociali Europei;
- stipula di patti di servizio ai sensi del Decreto Legislativo n.150/2015.

D. Qualsiasi altra attività o servizio collegato, connesso o riferibile a quanto sopra indicato.

La società può altresì gestire tutti i servizi pubblici previsti alle precedenti lettere A) e B) C) D) ad essa affidati dai Comuni Soci nei modi e forme prescritte dalle normative.

3.2 Almeno l'ottanta per cento del fatturato della società deve derivare, in conformità all'art. 5, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed all'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti locali soci o comunque dallo svolgimento di attività, sempre in forza di affidamenti ottenuti dagli Enti locali soci, con le collettività, cittadini ed utenti. Al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e comunque per un importo non superiore al venti per cento del fatturato totale della società, la stessa potrà realizzare e svolgere le attività di cui al presente oggetto sociale anche a favore e su richiesta di terzi diversi dagli enti pubblici soci.

ARTICOLO 4 - DURATA

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

4.2 Essa è suscettibile di proroga in virtù di rituale delibera dell'assemblea dei soci, la quale potrà altresì disporre lo scioglimento anticipato della società.

ARTICOLO 5 - DOMICILIO

5.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro Imprese.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTO SOCI

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

6.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 20.000,00, suddiviso in quote ai sensi di legge.

ARTICOLO 7 - AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE

7.1 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea

ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di cui all'art. 9 del presente statuto.

7.2 L'esecuzione dei conferimenti non ancora eseguiti è richiesta dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2466 cod. civ.

7.3 In caso di aumento di capitale è attribuita all'Assemblea dei Soci, la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche con esclusione del diritto di opzione, mediante offerta di quote di nuova emissione ad un Ente Pubblico Territoriale interessato ai servizi pubblici locali affidati alla società e che abbia ricevuto la valutazione di cui all'art. 14 e che aderisca all'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, tra gli enti locali soci della società stessa.

7.4 L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione di attività sociali ai soci, nel rispetto del diritto dei soci alla parità di trattamento.

7.5 In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma secondo, cod. civ., non deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato, durante l'assemblea dei soci.

ARTICOLO 8 - FINANZIAMENTO DEI SOCI

8.1 La società potrà essere finanziata dai soci, anche non proporzionalmente alla quota posseduta.

8.2 I soci possono accordare prestiti, anche infruttiferi, ed erogare fondi con diritto di rimborso, alla società, ai sensi e nei limiti delle vigenti Leggi e quindi secondo i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.

8.3 Ai sensi e per gli effetti delle vigenti Leggi le somme versate dai soci si considerano a mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.

PARTECIPAZIONE PUBBLICA - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI - DIRITTI DEI SOCI

ARTICOLO 9 - PARTECIPAZIONE PUBBLICA e REQUISITI PER L'AMMISSIONE A SOCIO

9.1 La società è a totale partecipazione pubblica e non è ammessa la partecipazione di capitali privati. Il capitale sociale della stessa dovrà essere detenuto dagli Enti Pubblici Territoriali che siano interessati ai servizi pubblici locali affidati alla società.

9.2 È da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la totale proprietà del capitale sociale da parte dei suddetti Enti Pubblici Territoriali. La quota di capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società.

9.3 I Soci potranno cedere la propria partecipazione esclusivamente ad Enti Pubblici Territoriali interessati ai servizi pubblici locali affidati alla società e che abbiano ottenuto la preventiva valutazione da parte dell'Organo Amministrativo di cui al successivo art. 14.

9.4. Sono ammessi quali soci i soli Enti Pubblici Territoriali aventi sede nella Regione Lombardia e che abbiano all'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 10 - CONFERIMENTI

10.1 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

10.2 In sede di aumento del capitale, la relativa delibera deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

10.3 Nel caso di cui al sesto comma dell'art. 2464 cod. civ. la polizza e la fidejussione bancaria ivi previste potranno essere sostituite con il versamento di una somma in danaro, presso la società, a titolo di cauzione.

10.4 Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 cod. civ. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

10.5 Sono fatte salve tutte le concessioni, i conferimenti e gli atti comunque denominati, già stipulati con la società alla data di approvazione dello statuto.

ARTICOLO 11 - PARTECIPAZIONI

11.1 Le quote di partecipazione di ciascun socio sono proporzionali ai rispettivi conferimenti. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 cod. civ.

11.2 I soci non potranno costituire pegni o altre forme di garanzia sulla propria quota di partecipazione nella società.

11.3 La società opera in presenza di un rapporto di delegazione interorganica, ovvero *in house*, con i soci che procedono all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo secondo le previsioni del presente Statuto e dell'accordo *ex art.* 30 del D.Lgs. 267/2000 sottoscritto tra i soci stipulato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, tra gli enti locali soci.

ARTICOLO 12 - DIRITTI DEI SOCI

12.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 13 - TRASFERIBILITÀ

13.1 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili per atto tra vivi con le limitazioni di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 14 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

14.1 Il socio che intenda trasferire la propria quota di partecipazione, dovrà darne comunicazione tramite lettera raccomandata A.R., all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove presente.

14.2 L'Organo Amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, valuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9. Nel caso in cui tali requisiti non sussistano l'Organo Amministrativo non autorizza il compimento dell'atto, che, se compiuto, resterà inefficace verso la società e verso i soci. Se sussistono i suddetti requisiti richiesti, gli

amministratori autorizzano l'atto con raccomandata a.r., e il socio sarà tenuto ad attivare la procedura ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui ai commi seguenti.

14.3 È da considerarsi inefficace nei confronti della società, e non costituisce valido titolo per l'iscrizione dell'acquirente nel Registro delle Imprese, ogni trasferimento di quote idoneo a far venire meno l'esclusività del capitale pubblico locale e di ogni trasferimento di quote effettuato in violazione del presente articolo.

14.4 In caso di successione, trasformazione ovvero di altri eventi diversi dal trasferimento per atto negoziale, i quali comunque determinino come conseguenza la titolarità delle quote o dei diritti sociali ad esse inerenti da parte di soggetti diversi rispetto a quelli previsti nell'art. 9, la quota del socio sarà liquidata secondo i criteri stabiliti per il recesso dall'art. 2473 cod. civ.

14.5 In caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Nella dizione "trasferimento" sono compresi tutti i negozi di alienazione, che comportino versamenti di corrispettivo, nonché gli atti o i contratti di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento aventi ad oggetto la partecipazione, sempreché comportino versamenti di corrispettivo. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.

Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui *infra*; la durata del diritto di usufrutto sarà la stessa indicata nell'offerta.

14.6 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire a titolo oneroso la propria partecipazione (compresi il trasferimento della nuda proprietà e dell'usufrutto o la sua costituzione ma esclusa la costituzione di pegno) dovrà darne comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di ciascuno di essi (o consegnata a mano e controfirmata per ricevuta); la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, il corrispettivo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione loro fatta, la relativa dichiarazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero comunicazione scritta consegnata a mano e controfirmata per ricevuta.

14.7 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, l'acquisto della partecipazione offerta spetterà loro in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Nell'ipotesi di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci, il diritto ad acquisire la parte di partecipazione inoptata si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore dei soci che hanno esercitato la prelazione. L'esercizio parziale o condizionato del diritto di prelazione equivale al mancato esercizio.

14.8 Qualora sia comunicata l'intenzione di alienazione a titolo gratuito, ovvero il corrispettivo proposto non sia fungibile, ovvero il prezzo di-chiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia ma-infestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, sarà nominato un arbitratore da parte del Presidente del Tribunale competente secondo la sede della società su richiesta della parte più diligente.

14.9 Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal

potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

14.10 Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone comunicazione a tutti i soci.

14.11 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto qui prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

14.12 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 6 (sei) mesi dalla data dell'ultima spedizione della comunicazione stessa da parte dei soci.

Ove il trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 15 - RECESSO

15.1 Il diritto di recesso compete:

- a) ai soci che non hanno consentito all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- b) ai soci che non hanno consentito alla proroga del termine di durata della società;
- c) in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni da quando:
 - è stata iscritta nel Registro delle Imprese la delibera che legittima il diritto di recesso; ovvero, se non soggetta ad iscrizione, è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso;
 - il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
 - il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

15.2 Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute, dal giorno in cui è stata inviata la relativa comunicazione.

15.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del presente articolo, il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

15.4 Qualora la durata della società sia prorogata a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi a sensi del successivo articolo 16. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

ARTICOLO 16 - RIMBORSO

16.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.

16.2 L'Organo Amministrativo provvederà alla determinazione della somma spettante al socio receduto, a norma dell'art. 2473, terzo comma, cod. civ. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, nel rispetto dei requisiti indicati al precedente art. 9.

16.3 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ.

16.4 Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

ARTICOLO 17 - ESCLUSIONE

17.1 Può essere escluso per giusta causa il socio che perda i requisiti di cui al precedente articolo 9.

17.2 La decisione in merito all'esclusione di un socio spetta agli altri soci.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

17.3 La liquidazione della somma spettante al socio escluso verrà effettuata dall'Organo Amministrativo in conformità a quanto previsto dal precedente art. 16 in tema di rimborso della partecipazione a seguito del recesso, ferma restando l'impossibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

17.4 Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro. La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 18 - ORGANI

18.1 Sono Organi della società:

- a) L'assemblea dei Soci
- b) L'Organo Amministrativo
- c) Il collegio sindacale o il sindaco unico
- d) Il revisore dei Conti, ove necessario.

18.2 I poteri, le attribuzioni e le rispettive competenze sono stabilite dal presente Statuto.

18.3 Ai componenti degli organi non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati *ex post* né trattamenti di fine mandato.

18.4 Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

18.5 I componenti degli organi amministrativi e di controllo della società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Gli amministratori della società, essendo a controllo pubblico, non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

18.6 Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, la società valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'Organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'Organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

18.7 La società, essendo a controllo pubblico, limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'Organo Amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

18.8 Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

18.9 Agli organi di amministrazione e controllo delle società *in house* si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 19 - DECISIONI RISERVATE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

19.1 L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

19.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la scelta tra l'organo di controllo ed il revisore, ai sensi del successivo articolo 36, e la relativa nomina;
- 4) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo o del Revisore;
- 5) le decisioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo;
- 6) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 7) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- 8) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- 9) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, cod. civ.;
- 10) le decisioni in merito alla revoca dello stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487 ter cod. civ.;
- 11) le decisioni in merito all'esclusione del socio;
- 12) le decisioni in ordine all'emissione di titoli di debito da parte della società ai sensi del successivo articolo 41;
- 13) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

19.3 Inoltre l'Assemblea autorizza alcuni atti dell'Organo Amministrativo, ferma restando la responsabilità del medesimo, e segnatamente:

- 1) l'approvazione delle linee strategiche della società e dei programmi operativi relativi allo sviluppo delle attività aziendali;
- 2) l'approvazione del budget triennale ed annuale;
- 3) operazioni societarie straordinarie di trasformazione, fusione, scissione, cessione e/o conferimento di pacchetti azionari e/o di quote di capitale, e/o di rami di azienda o di aziende riguardanti società direttamente controllate e loro controllate dirette;
- 4) acquisti ed alienazione di beni immobili di importo superiore al 5% del capitale sociale. La richiesta di autorizzazione da sottoporre all'Assemblea viene trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove presente, o dall'Amministratore Unico ai soci per la determinazione dell'organo competente.

19.4 Nel regolamento assembleare vengono indicati i termini e le modalità di rilascio delle autorizzazioni e di comunicazione delle deliberazioni assembleari degli Enti Locali soci. Non possono partecipare alle decisioni, in qualunque forma adottate, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali la legge o il presente statuto dispongono la sospensione del diritto di voto. Tutte le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

20.1 L'assemblea è convocata presso la sede sociale o, altrove, purché in Italia o in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea. L'assemblea è convocata dagli amministratori, dandone comunicazione a tutti i soci e, se nominato, all'Organo di controllo.

20.2 In caso di oggettiva impossibilità di tutti gli amministratori o di loro comprovata inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo, se nominato, o anche da un socio. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

20.3 La convocazione deve essere effettuata mediante lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata mediante:

- a) lettera semplice, da consegnare a mano almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'adunanza, sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- b) messaggio telefax o di posta elettronica certificata ricevuto da tutti i soci almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'adunanza, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

ARTICOLO 21 - CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DEI SOCI

21.1 È consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

ARTICOLO 22 - ASSEMBLEA TOTALITARIA

22.1 In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

22.2 Se l'Organo Amministrativo o l'Organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 23 – DIRITTO DI INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

23.1 Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino tali dalle risultanze del Registro Imprese e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove istituito, alla data in cui è presa la deliberazione.

23.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

23.3 È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza può essere conferita agli amministratori, ma non ai componenti dell'Organo di controllo, se nominato.

ARTICOLO 24 - INTERVENTO MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

24.1 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

24.2 È pertanto necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 25 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

25.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, se nominato (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 26 - QUORUM

26.1 Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le materie di seguito indicate, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale:

- 1) modificazioni dell'atto costitutivo;
- 2) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 3) lo scioglimento anticipato della società;
- 4) la nomina e la revoca dei liquidatori e le modifiche alle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, cod. civ.;
- 5) la revoca dello stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487 ter cod. civ.;
- 6) l'emissione di titoli di debito;
- 7) l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti di cui all'art. 2468 cod. civ., e la modifica e/o soppressione degli stessi, salvo in ogni caso il diritto di recesso dei soci interessati;
- 8) le decisioni di cui al precedente art. 19, comma 3.

26.2 Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la scelta del sistema di amministrazione e la nomina e la revoca degli amministratori devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

26.3 Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto. Sono fatte salve eventuali diverse e più

elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e/o dal presente statuto.

ARTICOLO 27 - VERBALE

27.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

27.2 Dal verbale, o dai relativi allegati, devono risultare, per attestazione del presidente: la regolare costituzione dell'assemblea; l'identità e la legittimazione dei presenti; lo svolgimento della riunione; le modalità e il risultato delle votazioni; l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti; le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

27.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio scelto dal Presidente dell'assemblea.

ARTICOLO 28 - SISTEMI DI VOTAZIONE

28.1 Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, fatto salvo il caso in cui la maggioranza del capitale sociale richieda procedersi per appello nominale.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE

29.1 La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico e non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci

29.2 Nei limiti di quanto consentito dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, al comma 3 dell'art. 11, l'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri. Il numero dei membri dell'Organo Amministrativo è fissato dall'Assemblea, all'atto della nomina degli stessi.

29.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è comunque nominato dall'Assemblea.

29.4 In ogni caso la nomina dell'Organo Amministrativo dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 con particolare riguardo al comma 4, relativamente al rispetto del principio di equilibrio di genere e del comma 8 relativamente alle limitazioni poste circa i soggetti che possono essere amministratori delle società a controllo pubblico. In particolare, come richiesto dall'art. 11 comma 4 qualora la società abbia un Organo Amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 al fine di consentire che nel riparto degli amministratori da eleggere il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti

29.5 Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto di cui all'articolo 37 del presente statuto, la nomina degli amministratori spetta all'Assemblea dei soci nel rispetto ed in attuazione dell'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, tra gli enti locali soci della società.

29.6 Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere, al suo interno, un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e comunque senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

29.7 I componenti del Consiglio di Amministrazione:

- a) possono anche essere non soci, nei limiti consentiti dalla legge;
- b) durano in carica per un periodo, determinato dai soci all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi e possono essere rieletti ai sensi dell'art. 2383 del codice civile.

29.8. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e si farà luogo alla convocazione dell'Assemblea per le nuove nomine. Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare un Consigliere questi sarà sostituito da un Consigliere nominato dall'Assemblea escludendosi l'applicazione dell'istituto della cooptazione.

29.9 Qualora la società sia posseduta da un unico socio, i contratti fra le società e l'unico socio, nonché le operazioni a favore dell'unico socio devono risultare da atto scritto.

29.10 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ. In caso di revoca degli amministratori, non si applica l'art. 2383 comma 3 cod. civ.

29.11 Ai fini di cui ai commi precedenti, l'Assemblea osserva le norme specificatamente applicabili ai componenti dell'Organo Amministrativo di una società in *house providing* e tra l'altro, finché vigenti, l'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, l'art. 4, comma 4, secondo periodo e l'art. 5, comma 9 del 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 nonché il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

29.12 Le disposizioni del presente articolo, relative al numero dei componenti dell'Organo Amministrativo ed introdotte in adeguamento al D.Lgs. n. 175/2016, si applicano con decorrenza dal primo rinnovo dell'Organo Amministrativo successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 175/2016.

ARTICOLO 30 – DECISIONI NON COLLEGIALI

30.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 30, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

30.2 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Il testo della proposta deve essere preventivamente inviato anche all'Organo di controllo, se nominato. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

30.3 Sulle decisioni concernenti le seguenti materie, riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 19, è necessario il voto favorevole di almeno 2 (due) amministratori su 3 (tre), in caso di Consiglio composto da 3 (tre) membri, e di 4 (quattro) amministratori su 5 (cinque), in caso di Consiglio composto da 5 (cinque) membri:

- l'approvazione delle linee strategiche della società e dei programmi operativi relativi allo sviluppo delle attività aziendali;
- l'approvazione del budget triennale ed annuale e di ogni sostanziale variazione degli stessi;
- la delega delle proprie attribuzioni, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 del d.l. 175/2016, escluse quelle non delegabili per legge, ad uno o più dei suoi membri, determinando il potere di rappresentanza, i limiti della delega ed i relativi compensi;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni.

30.4 Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso maggior termine indicato nel testo della decisione, non superiore comunque a 30 (trenta) giorni.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 31 - DECISIONI IN FORMA COLLEGIALE

31.1 In caso di richiesta anche di un solo amministratore e comunque con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma cod. civ., ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

31.2 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purché in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure dall'Organo di controllo, ove nominato.

31.3 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

31.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo.

31.5 Sulle decisioni concernenti le seguenti materie, riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 19, è necessario il voto favorevole dei (quattro quinti, con arrotondamento all'unità superiore) dei consiglieri in carica:

- l'approvazione delle linee strategiche della società e dei programmi operativi relativi allo sviluppo delle attività aziendali;
- l'approvazione del budget triennale ed annuale e di ogni sostanziale variazione degli stessi;
- la delega delle proprie attribuzioni, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 del d.l. 175/2016, escluse quelle non delegabili per legge, ad uno o più dei suoi membri, determinando il potere di rappresentanza, i limiti della delega ed i relativi compensi;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è consentito voto per delega.

31.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare dai verbali che, trascritti su apposito libro a norma di Legge, vengano firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

31.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere

svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

POTERI E COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 32 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

32.1 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea e comunque nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti locali soci in sede di esercizio del controllo analogo congiunto sulla società.

32.2 In particolare, per il compimento delle operazioni di cui al precedente art. 19, comma 3, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, ove presente, potrà delegare in parte le proprie attribuzioni ed i propri poteri a un solo amministratore determinando la durata ed i limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei soci.

32.3 Ai fini del controllo analogo congiunto di cui all'art. 35 del presente statuto, l'Organo Amministrativo relaziona semestralmente l'Assemblea sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e sull'andamento della gestione ordinaria e straordinaria della società inviando ai Soci la relativa documentazione contabile alle scadenze da essi stabilite per il tramite del Coordinamento Soci di cui al successivo art. 35.

32.24 I Soci otterranno, per il tramite del Coordinamento Soci, dall'Organo Amministrativo la specifica reportistica societaria volta a consentire ai Soci medesimi di

a) controllare preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società *in house*, secondo standard qualitativi e quantitativi;

b) rilevare i rapporti finanziari tra i soci e la società;

c) monitorare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi;

d) verificare il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

ARTICOLO 33 – COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

33.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'entità di tale compenso sarà deliberata dall'Assemblea all'atto della nomina per la durata del mandato.

33.2 L'Assemblea determina la remunerazione dell'Organo Amministrativo nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dei criteri e limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6 del medesimo art. 11 del D.Lgs. n. 175 del 2016, nonché delle disposizioni di legge applicabili alle società a capitale interamente pubblico locale.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 34 - RAPPRESENTANZA

34.1 La rappresentanza della società compete all'Amministratore Unico, al Presidente ed al Vice Presidente dell'Organo Amministrativo, senza limitazioni, ed ai membri dell'Organo Amministrativo e del direttore forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

34.2 L'Organo Amministrativo, anche se monocratico, può nominare dirigenti, amministrativi e tecnici, conferendo loro poteri di rappresentanza amministrativa e gestionale nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

ARTICOLO 35 – DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE - PERSONALE

35.1 La struttura organizzativa, ovvero le principali aree funzionali della società e le attribuzioni dei responsabili di tali aree, nonché le sue variazioni sono determinate dall'Organo Amministrativo.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 36 - ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE

36.1 La società nomina, con decisione dei soci al momento della nomina, un organo di controllo monocratico o collegiale, salvi i casi in cui la legge imponga uno specifico organo di controllo, e/o un revisore legale dei conti. La società potrà pertanto attribuire il controllo di legalità all'organo di controllo monocratico o collegiale, e la revisione legale dei conti ad un Revisore o Società di Revisione, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 2477 commi 2 e 3 cod. civ.

36.2 Nel caso in cui i Soci decidano di optare per l'Organo di controllo o questo debba essere obbligatoriamente nominato, ove a composizione collegiale i membri saranno eletti dall'Assemblea, nel rispetto delle norme sulla parità di genere come previsto dall'art. 29 comma 4 del presente statuto.

36.3 Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti degli organi di controllo e dei collegi sindacali specificamente applicabili a società a partecipazione pubblica

36.4 L'Organo di controllo sia monocratico sia collegiale, esercita anche la revisione legale dei conti (nel rispetto dell'art. 2409 bis comma 2 cod. civ.), salvi i casi in cui per legge, per statuto o per impegni assunti dalla società, sia richiesto uno specifico organo di revisione legale dei conti.

36.5 È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di controllo, ove nominato, si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i membri possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti oggetto di discussione, nonché poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ARTICOLO 37 - CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DEGLI ENTI LOCALI SOCI SULLA SOCIETÀ E SUI SERVIZI AD ESSA AFFIDATI

37.1 Gli enti locali soci, in conformità all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e agli artt. 2, comma 1, lett. b) e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esercitano un controllo

analogo congiunto sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati.

37.2 Le modalità di controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi, nei confronti della società in *house providing* da parte degli enti locali soci sono disciplinate in apposito accordo di diritto pubblico concluso tra i predetti enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

37.3 L'esercizio da parte degli enti locali di un controllo, nei confronti della società, analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato attraverso il Coordinamento Soci disciplinato dal sopra menzionato accordo di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

37.4 Le deliberazioni del Coordinamento Soci costituiscono esercizio del c.d. controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società. Gli enti locali esercitano, mediante il Coordinamento Soci, anche gli eventuali ulteriori poteri di controllo di cui all'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000.

37.5 Al fine dell'esercizio da parte degli enti locali del controllo analogo congiunto di cui ai commi precedenti, il Coordinamento Soci procede alla disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere parere preliminare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima.

37.6 Oltre alle predette deliberazioni assembleari, il Coordinamento Soci procede alla disamina preventiva degli atti di competenza dell'Organo Amministrativo individuati dal sopra citato accordo stipulato tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

37.7 Al fine di consentire al Coordinamento Soci di compiere le suddette disamine, gli organi societari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad inviare al Coordinamento Soci le delibere e gli atti di cui al precedente comma almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'organo societario competente.

37.8 A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, il Coordinamento Soci ha altresì accesso agli atti della società relativi alla gestione dei servizi pubblici.

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 38 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCI

38.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del Bilancio, presentandolo per l'approvazione all'Assemblea dei Soci.

38.2 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei casi e con le modalità previsti dal secondo comma dell'art. 2364 cod. civ.

ARTICOLO 39 - UTILI

39.1 L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria sino a che essa non abbia raggiunto il limite minimo fissato dall'art. 2430 cod. civ., oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo limite, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) il rimanente verrà destinato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea, che approva il Bilancio. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui sono diventati esigibili.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 40 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea fisserà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi. La liquidazione può **40.1** essere revocata con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO 41 - TITOLI DI DEBITO

41.1 La società, nei modi e termini fissati dalla legge, può emettere titoli di debito. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 42 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

42.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Como, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Gli Arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina. Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale, secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Como.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 43 - RINVIO

43.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni sulle società a responsabilità limitata contenute nel codice civile e nelle norme generali di diritto privato in materia di società nonché alle disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e a quelle specificamente riferite alle società in *house providing*.